



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021
Federica Paolozzi – Regione Emilia-Romagna
Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTI DI LEGGE REGIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021

Federica Paolozzi – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

REGIONE LOMBARDIA

PROGETTO DI LEGGE

"Disciplina per la realizzazione, localizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione".

presentato il 28/07/2021 di iniziativa dei Consiglieri regionali: Carzeri (FI), Comazzi, Beccalossi, Romeo, Invernizzi, Barucco, Piazza

Relazione illustrativa

La presenza di animali d'affezione nelle case italiane è sempre maggiore, soprattutto dopo il periodo emergenziale che abbiamo appena trascorso che ha, ancor di più, accentuato la necessità, da parte di molti, di adottare un compagno di vita, con il quale condividere la propria quotidianità.

Pensiamo, infatti, che circa il 39% degli italiani, una cifra pari a circa 20,3 milioni di persone, possiede almeno un cane e/o un gatto in famiglia.

Gli animali cd. domestici, inoltre, rivestono spesso un ruolo essenziale anche nella cura di disturbi specifici: pensiamo, infatti, alla pet therapy, ormai sempre più diffusa e che tocca ambiti sempre maggiori.

Gli animali d'affezione sono, quindi, veri e propri membri della famiglia e, in quanto tali, meritano di avere un luogo decoroso nel quale commemorare la loro scomparsa. Una società civilmente evoluta, infatti, non può non favorire una corretta convivenza tra le persone e gli animali non solo durante la loro vita, ma anche dopo la loro dipartita.

Molte persone, oggi, anche a causa di una socialità che tende sempre più spesso ad essere limitata, individualista e, quindi, non priva di solitudine, trovano nei propri animali un legame affettivo forte al quale occorre riconoscere una dignità equiparabile a quella che comunemente viene riservata ai nostri cari.

E' per tali molteplici ragioni che la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dettare una normativa uniforme e completa circa la realizzazione di tali aree, la cui disciplina attualmente veniva rimandata ai soli artt. 29 e 30 del Regolamento Regionale n. 6/2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali". Si ritiene, infatti, che tali previsioni, essenziali dal punto di vista igienico-sanitarie, non siano sufficientemente specifiche sotto il punto di vista urbanistico-programmatorio, oggetto, invece, della presente proposta.

Una normativa chiara e completa consente, infatti, di avere dei cimiteri conformi alle norme regionali, anche quelle recenti di rigenerazione urbana, nonchè l'uniformità dei manufatti creati.



Il progetto di legge, costituito da 14 articoli e privo di norma finanziaria, stante la non incidenza delle norme de quibus sul bilancio regionale, è così costituito:

- all'articolo 1 vengono enunciate le finalità e, all'articolo successivo, viene specificato l'oggetto;
- l'articolo 3 è volto a definire la procedura di autorizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione, i cui criteri strutturali e localizzativi vengono disciplinati dagli articoli 4 e 5;
- l'articolo 6 definisce che sia gli enti pubblici che quelli privati possono gestire i cimiteri per animali d'affezione;
- l'articolo 7 definisce le modalità di raccolta e trasporto delle spoglie e, all'articolo 8 e 9 sono invece disciplinate le procedure e modalità di inumazione, esumazione, estumulazione ed incenerimento delle spoglie animali;
- l'articolo 10 è relativo alla disciplina dei forni crematori per animali d'affezione;
- l'articolo 11 prevede le sanzioni amministrative in caso di violazione delle procedure e, all'articolo 12, gli organi di vigilanza;
- l'articolo 13 è relativo al regolamento regionale di attuazione, da approvarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge;
- l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore della norma.

Articolato

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge è volta a definire ed uniformare i criteri, la disciplina e le modalità per la realizzazione di cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, non solo al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, ma anche di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute della comunità nonché per promuovere la rigenerazione di aree del territorio regionale.

Art. 2

(Oggetto)

1. Nei cimiteri di cui alla presente legge possono essere inumate le spoglie e accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari.
2. L'inumazione e la tumulazione sono consentite a condizione che venga trasmessa al gestore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il proprietario dichiara che l'animale non ha morsicato persone od altri animali negli ultimi 10 giorni, non è sottoposto a provvedimenti sanitari previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.



Art. 3

(Autorizzazione e realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione)

1. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla presente legge possono essere:
 - a. dedicati alla sola deposizione di urne cinerarie;
 - b. dedicati sia alla deposizione di urne cinerarie che alla tumulazione ed inumazione di spoglie animali.
2. I cimiteri per animali d'affezione sono soggetti ad autorizzazione del Comune competente per territorio, in aree localizzate nell'ambito della pianificazione urbanistica.
3. I Comuni, singoli o associati, individuano l'area per la realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1, la quale deve essere delimitata da apposita recinzione. Il regolamento previsto all'articolo 12 definisce, in particolare, i requisiti tecnici ed urbanistici, nonché le modalità operative e procedurali.
4. I Comuni, singoli o associati, possono autorizzare, nell'ambito dell'area di cui al comma 2, la realizzazione di impianti per la cremazione di spoglie di animali indicati al comma 1 dell'articolo 2, secondo le indicazioni del regolamento previsto all'articolo 12.
5. I soggetti privati interessati alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione devono richiedere al Comune di competenza il rilascio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, dei necessari titoli edilizi tramite presentazione di domanda, subordinata al parere dell'Azienda sanitaria competente per territorio che accerta l'idoneità igienico sanitaria degli impianti e delle attrezzature.
6. La domanda per il rilascio dei titoli edilizi necessari deve essere corredata, oltre che dagli elaborati progettuali e dalla documentazione e gli interventi edilizi secondo la normativa vigente, dalla documentazione tecnico amministrativa di seguito elencata:
 - a) relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità e dalla direzione delle falde acquifere;
 - b) relazione tecnico-sanitaria contenente:
 - 1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia ed all'estensione dell'area oggetto di intervento;
 - 2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
 - 3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
 - 4) cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).



Art. 4

(Localizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione)

1. I Comuni, nella scelta delle aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per gli animali d'affezione preposti sia alla tumulazione che alla inumazione delle spoglie animali, oltre alle vigenti regole in materia urbanistica, devono altresì tenere conto delle seguenti caratteristiche del suolo:
 - a) il suolo deve essere idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, all'accoglimento delle spoglie da inumare;
 - b) il terreno deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie;
 - c) il suolo dovrà inoltre essere adatto allo scasso per almeno 150 centimetri; tali caratteristiche possono essere ottenute con terreno da riporto e/o sostituzione.
2. I campi destinati all'inumazione e tumulazione delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri nei confronti di pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.
3. I comuni, nella scelta della localizzazione delle aree, devono privilegiare le aree che necessitano di rigenerazione.

Art. 5

(Requisiti strutturali e impiantistici dei cimiteri per gli animali d'affezione)

1. All'interno del cimitero devono essere presenti:
 - a) aree di seppellimento;
 - b) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179);
 - c) registro informatico;
 - d) approvvigionamento di acqua potabile;
 - e) spogliatoi e servizi igienici per il personale;
 - f) servizi igienici per il pubblico, in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per disabili;
 - g) deposito attrezzi.
2. Il cimitero deve essere circondato da un recinto, realizzato in modo da impedire l'ingresso di animali predatori.
3. Le aree destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 40 chilogrammi di peso devono essere distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 40 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari a 5 anni.
4. Il loculo è una piccola struttura prefabbricata, posta fuori terra, di forma rettangolare con una dimensione massima ammissibile di 40 cm di larghezza e 35 cm di altezza, che possono essere sistemati uno sopra l'altro, per un'altezza massima di 1,80 mt complessivi.
5. Tra le fosse deve essere presente un vialetto che deve consentire la piena accessibilità ai visitatori, anche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
6. Il soggetto gestore del cimitero per animali d'affezione può offrire i seguenti servizi:
 - a) trasporto o traslazione di spoglie, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;



- b) confezionamento feretri;
- c) inumazione di spoglie e resti mortali con apposizione dei cippi, di monumenti funerari o targhe sulle fosse;
- d) disseppellimento degli stessi;
- e) incenerimento di spoglie, resti mortali e resti mineralizzati. L'urna cineraria può essere anche sotterrata o conservata fuori del cimitero a cura del proprietario;
- f) la dispersione delle ceneri in forma indistinta in apposite aree all'uopo destinate, generalmente mantenute inerbite, a prato ovvero a giardino con piantumazione di arbusti, alberature, ecc.; su tali superfici saranno distribuite le ceneri in ragione di non più di 1Kg/mq.

Art. 6

(Gestione dei cimiteri)

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
2. I soggetti pubblici e privati che gestiscono i cimiteri per animali d'affezione possono avvalersi della collaborazione e del supporto, a titolo esclusivamente gratuito e volontario, di personale messo a disposizione dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) aventi come finalità la protezione degli animali.

Art. 7

(Raccolta e trasporto spoglie)

1. La raccolta ed il trasporto delle spoglie animali destinate ai siti cimiteriali devono essere effettuate con mezzo e/o contenitore autorizzato ai sensi del Reg. CE n.1069/09 per il trasporto di spoglie animali.

Art. 8

(Inumazione delle spoglie di animali)

1. Le spoglie di animali indicati all'articolo 2 possono essere inumate nelle aree cimiteriali previste all'articolo 3.
2. Le spoglie di cui al comma 1 inumate in terra devono essere contenute in appositi manufatti che consentano la decomposizione delle spoglie.
3. Le spoglie di cui al comma 1 tumulate sopra terra devono essere contenute in appositi manufatti che impediscano la fuoriuscita di liquidi organici e miasmi della decomposizione.
4. Le spoglie di animali di cui ai commi 2 e 3 possono essere ricordate con la posa di appositi monumenti funerari, cippi o una targa che non riportino riferimenti a simboli o contenuti religiosi.



Art. 9

(Procedura di estumulazione)

1. Le estumulazioni ordinarie delle spoglie degli animali d'affezione si eseguono dopo almeno cinque anni.
2. Qualora, all'atto dell'estumulazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede ad una nuova inumazione, della durata di 1 anno.
3. Qualora, all'atto dell'estumulazione, la carcassa sia completamente mineralizzata è possibile cremare le ossa e le relative ceneri potranno essere sparse nello spazio appositamente destinato all'interno del cimitero o consegnate, in apposite urne, al proprietario.
4. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali sono inceneriti non individualmente.

Art. 10

(Requisiti strutturali, autorizzativi degli impianti di incenerimento)

1. All'interno dei cimiteri di cui alla presente legge, è possibile collocare un impianto di incenerimento, autorizzato ai sensi del Reg. CE n.1069/09, per la cremazione degli animali d'affezione.
2. Il gestore di tale impianto, ai fini autorizzativi, deve presentare per il tramite del SUAP territorialmente competente, apposita istanza al Dipartimento veterinario della ATS di riferimento.
3. Il dispositivo di incenerimento deve inoltre ottenere il visto prevenzione incendi rilasciato dal locale comando dei VV.F.
4. Il locale adibito a tale attività deve avere una grandezza minima di 35 mq ed un'altezza massima di 5 metri.
5. Il locale deve avere anche le seguenti dotazioni:
6. deposito per lo stoccaggio delle spoglie animali, autorizzato ai sensi del Reg. CE n.1069/09, ovvero una cella frigorifera o struttura analoga a secondo della potenzialità dell'impianto;
7. locale per stoccaggio ceneri;
8. saletta d'attesa;
9. uffici per disbrigo pratiche amministrative.
10. Nel regolamento regionale di attuazione di cui all'articolo 13 verranno definite le ulteriori caratteristiche di localizzazione, gestione ed autorizzazione dei forni crematori per animali d'affezione.

Art. 11

(Sanzioni amministrative)

1. I soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione sono tenuti a garantire la corretta gestione complessiva della struttura, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché la registrazione delle spoglie animali e delle ceneri ricevute, rilasciandone apposita ricevuta di conferimento.
2. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.



3. Ai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione che svolgono attività di recupero, trasporto, stoccaggio ed incenerimento di spoglie animali, privi di autorizzazione del Dipartimento Veterinario della ATS competente nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 21 del regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 /CE e dall' articolo 17 del regolamento (CE) 25 febbraio 2011, n. 142/2011 , sono applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo 1 ottobre 2012, n. 186 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 , e per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera), fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale e del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
4. Le spoglie animali, trasportate e conferite nei cimiteri per animali d'affezione per la sepoltura, sono riposte in un contenitore monouso con chiusura, atto a impedire la dispersione dei liquidi e dei materiali biologici, e accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'articolo 2 comma 2.
5. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro.
6. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di trattamento delle spoglie e ai connessi servizi offerti dai soggetti gestori di cimiteri per animali d'affezione, come specificate nel regolamento di attuazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 186/2012.
7. Fatta salva la disciplina per le violazioni di natura penale, il mancato rispetto delle disposizioni relative all'esumazione, di cui all'articolo 9, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.200 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.
8. In caso di dismissione del cimitero, le spoglie ancora presenti al momento della cessazione per cui non sia ancora scaduto il termine per l'inumazione o tumulazione sono, previa comunicazione scritta al proprietario, con almeno due mesi di anticipo, qualora ancora rintracciabile, esumate e cremate a spese del gestore e le relative ceneri sparse nello spazio appositamente destinato o consegnate, in apposite urne, al proprietario stesso. È a carico del gestore il completo ripristino dei luoghi in cui si trova il cimitero.
9. Ai contravventori delle disposizioni di cui al comma 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro, nonché l'obbligo di adempimento della prescrizione omessa.

Art. 12 (Vigilanza)

1. La vigilanza sul funzionamento dei cimiteri e sull'applicazione delle norme di cui alla presente legge spetta al Comune sul cui territorio insiste il cimitero per gli animali



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021

Federica Paolozzi – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

d'affezione, che si avvale delle Agenzie di Tutela della Salute per la verifica degli aspetti igienico sanitari.

Art. 13

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni assembleari competenti, approva, entro 180 giorni, il regolamento regionale per definire le modalità attuative della presente legge. Il regolamento definisce, in particolare, le procedure per l'autorizzazione all'istituzione dei cimiteri, le modalità di registrazione degli animali accolti, le modalità tecniche e operative di inumazione ed esumazione delle spoglie, nonché i requisiti gestionali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina altresì le modalità e i termini entro i quali i soggetti titolari o gestori di cimiteri già funzionanti si adeguano alle disposizioni della presente legge.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021

Federica Paolozzi – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

PROGETTO DI LEGGE REGIONE LIGURIA

Oggetto: “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA CURA DELLE DIPENDENZE DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DELLA RETE: NOMOFOBIA E INTERNET ADDICTION DISORDER”

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri: Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci (Fdl)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le malattie psichiche hanno importanti ripercussioni sul funzionamento individuale e sulla qualità della vita non solo della persona che ne è afflitta ma anche della società. Gli adolescenti sono particolarmente esposti ai fattori che possono favorire l’esordio ed il mantenimento di tali patologie. Oltre ai fattori ben noti (droghe, stress, maltrattamenti e violenza, abusi), anche la tecnologia gioca un ruolo importante. Oggi in Italia circa 8 milioni e 200mila giovani tra i 12 e 25 anni crescono in un mondo al cui centro c’è la tecnologia digitale e per questo sono definiti “nativi digitali”. Tra questi, una percentuale compresa tra l’1% e il 4% accusa problemi derivanti dall’utilizzo della tecnologia digitale.

La presente proposta di legge si prefigge di riconoscere la Nomofobia e l’Internet Addiction Disorder come fenomeni psicologici in forte espansione e di stabilire azioni di prevenzione, sensibilizzazione e formazione volte a contrastarne la diffusione sia in ambito sociale che scolastico.

La Nomofobia (da No Mobile-phone Phobia), una delle nuove forme di dipendenza (quella da smartphone e da social media) è la paura di rimanere sconnessi dalla rete mobile e dà origine a comportamenti quali la sensazione di avvertire notifiche inesistenti provenienti dal proprio smartphone o la tendenza ad isolarsi dalla compagnia presente per controllare continuamente il cellulare. Tra le caratteristiche comportamentali riscontrabili in soggetti affetti da Nomofobia si annoverano: avere sempre con sé uno o più dispositivi ed il caricabatteria per evitare di restare senza batteria, mantenere sempre il credito attivo, monitorare costantemente lo schermo dello smartphone per vedere se sono stati ricevuti messaggi o chiamate e la batteria per controllare se lo smartphone è scarico, mantenere lo smartphone acceso 24 ore al giorno, andare a dormire con il cellulare o il tablet.

L’Internet Addiction Disorder è l’insieme di dipendenze comportamentali legate al cattivo uso e all’abuso della rete. Nell’Internet Addiction Disorder rientrano, in particolare, cinque tipologie di dipendenza: la dipendenza dal sesso virtuale (**Cybersexual Addiction**) ovvero l’uso compulsivo di siti pornografici o comunque dedicati al sesso virtuale, la dipendenza dalle relazioni virtuali (**Cyber-relation Addiction**) ovvero la tendenza ad instaurare relazioni sul web, , la dipendenza da shopping compulsivo online (**Online Shopping Disorder**), la dipendenza da ricerca continua di informazioni in rete (**Information Overload**), la dipendenza da giochi on line e l’utilizzo incontrollato di Internet per i giochi virtuali (**Internet Gaming Disorders**). Quest’ultima tipologia è stata inserita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), seppur in forma ancora ufficiosa e in via di



discussione, tra le nuove forme di dipendenza che caratterizzano il mondo contemporaneo e, dunque, come malattia. I soggetti affetti da Internet Addiction Disorder hanno un bisogno di trascorre in rete un tempo sempre maggiore fino ad arrivare al punto di sostituire il mondo reale con un luogo virtuale in cui si cerca di costruire un proprio mondo personale e sono incapaci di interrompere e tenere sotto controllo l'utilizzo di Internet. L'uso e l'abuso di internet e dei social media, in particolare da parte dei ragazzi, risulta sempre più ossessivo e dipendente, dal momento che essi sembrano non avere altri svaghi e distrazioni se non quelli offerti dai luoghi- non luoghi virtuali e da piattaforme come *facebook, instagram e whatsapp* perdendo sempre più interesse per il mondo che li circonda.

I soggetti affetti da Nomofobia e da l'Internet Addiction Disorder presentano le medesime modificazioni psicologiche che vanno dallo sviluppo di sintomi ansiosi e depressivi, ad uno stato di agitazione che porta all'alterazione della respirazione fino alla tachicardia, ad un'alterazione dell'umore e della percezione del tempo e dello spazio. Anche dal punto di vista fisico si hanno delle modificazioni che vanno dalla sindrome del tunnel carpale, a dolori diffusi al collo e alla schiena, ai problemi alla vista: sono la conseguenza del protrarsi di lunghi periodi di attività in rete in posizioni poco salutari e quindi di lunghi periodi di inattività fisica.

Ci troviamo di fronte ad una serie di dipendenze patologiche che generano pensieri disfunzionali su sé stessi e sugli altri, sentimenti soggettivi di inadeguatezza, insicurezza, bassa autostima, disturbi dell'umore, d'ansia e del controllo degli impulsi e allo stesso tempo causano una progressiva perdita del contatto con la realtà che danneggia le relazioni interpersonali sia in ambito familiare, scolastico e sociale. Alla luce di tutte queste considerazioni la tematica della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder e le relative azioni di prevenzione e contrasto rappresentano un'urgenza, anche a difesa delle nuove generazioni che costituiranno i cittadini del futuro. Appare, dunque, importante presentare questa proposta di legge per preservare la loro integrità psichica e fisica.

RELAZIONE DELL'ARTICOLATO

Articolo 1

L'articolo 1 descrive le finalità della legge che si basano sul contrasto alla Nomofobia e all'Internet Addiction Disorder attraverso azioni di carattere preventivo e di recupero delle persone colpite.

Articolo 2

L'articolo 2 definisce i termini di Nomofobia e di Internet Addiction Disorder specificando le tipologie di dipendenza da Internet che in quest'ultimo rientrano.

Articolo 3

L'articolo 3 prevede la stesura da parte degli Assessori alla Salute e all'Istruzione e Formazione di Linee Guida che contengono le azioni volte a contrastare in ambito sia sociale che scolastico il fenomeno della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder.



Avvalendosi della collaborazione di ASL, Polizia postale e delle comunicazioni, operatori dei servizi di social networking.

Articolo 4

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder, del quale fanno parte rappresentanti dell'Assessorato della Salute, dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione professionale, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Associazioni di categoria e delle Associazioni di professionisti attinenti.

Articolo 5

L'articolo 5 riguarda la clausola valutativa per cui la Giunta regionale deve relazionare il Consiglio regionale sui risultati raggiunta dalla legge.

Articolo 6

Riguarda la norma finanziaria.

Art. 1

Finalità

1. La regione Liguria riconosce e si impegna a contrastare la manifestazione e gli effetti della Nomofobia e da Internet Addiction Disorder (I.A.D.), prevedendo azioni di carattere preventivo basate sull'attenzione, sulla tutela e sull'educazione degli adulti e dei minori, nonché misure di sostegno e di rieducazione dei soggetti affetti da Nomofobia e da disturbi psichiatrici legati all' Internet Addiction Disorder.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini di cui alla presente legge
 - a) per Nomofobia (No Mobile-phone Phobia) si intende l'uso ossessivo dei dispositivi di telefonia mobile e la paura incontrollata di perdere la connessione con la rete internet, che provocano dipendenza e problemi di tipo psico-sociale.
 - b) per Internet Addiction Disorder (I.A.D.) si intendono una serie di comportamenti persistenti ricorrenti legati ad un cattivo uso ed abuso della rete che portano che portano ad una forma di dipendenze comportamentali.
2. Le dipendenze di cui al comma 1 lett. b) si distinguono in:
 - a) Cybersexual Addiction: dipendenza dal sesso virtuale, ovvero l'uso compulsivo di siti pornografici o comunque dedicati al sesso virtuale;
 - b) Cyber-relation Addiction: dipendenza dalle relazioni virtuali, ovvero la tendenza ad instaurare relazioni sul web;
 - c) Internet Gaming Disorders: dipendenza da giochi on line e l'utilizzo incontrollato di Internet per i giochi virtuali;



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021

Federica Paolozzi – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

- d) Online Shopping Disorder: dipendenza da shopping compulsivo online;
- e) Information Overload: dipendenza da ricerca continua di informazioni in rete.

Art. 3

Linee guida per la prevenzione e il contrasto della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder nell'ambito sociale e scolastico

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, l'Assessore per la Salute di concerto con l'Assessore per l'Istruzione e la Formazione professionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adotta linee guida per la prevenzione e il contrasto della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder nell'ambito sociale e scolastico, avvalendosi della collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali, della Polizia postale e delle comunicazioni, degli operatori che forniscono servizi di social networking, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono azioni:
 - a) in ambito sociale tramite la realizzazione di periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sulla Nomofobia e sull'Internet Addiction Disorder, attività di prevenzione e di sensibilizzazione dirette ai cittadini che prevedono il coinvolgimento, in particolare, dei servizi socio-educativi, degli operatori sanitari e di rappresentanti della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione e misure di sostegno e di rieducazione dei soggetti affetti da disturbi legati alla Nomofobia e all'Internet Addiction Disorder a cura dei servizi socio-sanitari;
 - b) in ambito scolastico tramite la promozione, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in relazione all'età degli alunni e degli studenti, dell'educazione all'uso consapevole della rete internet e dei social network, istituendo percorsi informativi ed educativi e prevedendo azioni di sensibilizzazione sul tema della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder, misure di sostegno e di rieducazione dei minori affetti da disturbi legati alla Nomofobia e all'Internet Addiction Disorder e a cura dei servizi socio-sanitari e tramite l'organizzazione di corsi sulla dipendenza dalla rete internet e dai social network e l'attivazione di programmi di informazione diretti ai genitori degli alunni e degli studenti, volti a consentire l'individuazione dei comportamenti a rischio dei loro figli.

Art. 4

Tavolo tecnico

1. Con decreto del Presidente della Regione Liguria, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza della Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder, del quale fanno parte rappresentanti dell'Assessorato della Salute, dell'Assessorato all'Istruzione e Formazione professionale, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Associazioni di categoria e delle Associazioni di professionisti attinenti.
2. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1 non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso delle spese o emolumento comunque denominato.



Osservatorio
Legislativo
Interregionale

Seduta in videoconferenza – 23 e 24 settembre 2021

Federica Paolozzi – Regione Emilia-Romagna

Progetti di legge regionali di particolare interesse

3. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dall'Assessorato alla Salute, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione della Nomofobia e dell'Internet Addiction Disorder, nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente in materia.

Art. 5

Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e con successiva cadenza biennale, la Giunta regionale è tenuta a presentare a Consiglio regionale una relazione con le seguenti informazioni:
 - a) risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del piano di cui all'art. 3 comma 3, redatto dalla Giunta;
 - b) iniziative realizzate di cui all'art. 2 comma 2, specificando le risorse impiegate nonché i mezzi di divulgazione utilizzati.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in € 20.000,00 (ventimila) si provvede con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2021-2023 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" Programma 12.007 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali".
2. Agli oneri derivanti per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.